Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 31 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972, n. 950.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina bruno alpina, con sede in Verona.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina bruno alpina, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. 951.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Montegranaro.

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 11 febbraio 1972, integrato con dichiarazione in pari data e con altra del 25 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Montegranaro (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. 952.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in Torino.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 20 ottobre 1971, integrato con dichiarazione del 25 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 51. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Arezzo, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Arezzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(896)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la riparazione di navi nel porto di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concenenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la riparazione di navi nel porto di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la riparazione di navi nel porto di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(895)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Alessandria sono le seguenti:

Giornalieri di campagna	L.	3.640
Salariati fissi:		
comuni	»	2.961
qualificati	»	3.252
specializzati	»	3.492

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(40)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;
Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;
Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Cuneo sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 3.500
Salariati fissi:
comuni . . . . » 3.078
qualificati . . . » 3.398
specializzati . . . . » 3.718

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(37)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;
Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;
Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Genova sono le seguenti:

Giornalieri di campagna L. 3.650
Salariati fissi:
comuni » 2.895
qualificati » 3.262
specializzati . . . . » 3.680

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(44)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;
Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;
Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Novara sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.730
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.896
qualificati . . . . » 3.223
specializzati . . . . » 3.551

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(36)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;
Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Torino sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 3.840

Salariati fissi:

comuni . . » 3.484
qualificati . . . . . » 3.780
specializzati . . . . » 4.192

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(35)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Aosta sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . L. 4.370

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.606
qualificati . . . . » 2.780

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(39)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Savona sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.800

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.546
qualificati . . . . » 2.876
specializzati . . . . » 3.162

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(42)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Asti sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . L. 3.220

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.874
qualificati . » 3.113
specializzati . . . . » 3.368

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(38)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Vercelli sono le seguenti:

Braccianti L. 3.780

Salariati fissi:

comuni » 3.143
qualificati » 3.611
specializzati » 3.856

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(34)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di La Spezia sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.170

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.540
specializzati . . . . » 2.817

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(41)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Imperia sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.790

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.701
qualificati . . . . » 3.007
specializzati . . . . » 3.376

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(43)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di botanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1039)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1972 « Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi nazionali immessi in consumo nel 1973 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19, del 23 gennaio 1973, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, dove è scritto « Per il mese di gennaio 1973 », leggasi « Per l'anno 1973 »;

dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3.

La ripartizione dell'ammontare massimo di L. 550 miliardi stabilito per tutte le concessioni viene effettuata a favore delle ditte richiedenti sulla base dell'ammontare della imposta di fabbricazione comunque corrisposta dalle stesse ditte per la immissione in consumo dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti nel periodo dal 1° ottobre 1971 al 30 settembre 1972, risultante da apposita certificazione.

La ripartizione stessa potrà essere, temporaneamente, effettuata, ove occorra, tenendo conto dell'importo della dilazione accordata a ciascuna ditta per l'anno 1972.

(991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 26 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,25	584,25	584,45	584,25	583,90	584,25	584,20	584,25	584,25	583,70
Dollaro canadese	584,80	584,80	584,40	584,80	584,30	584,80	584,65	584,80	584,80	584,90
Franco svizzero	159,41	159,41	159,55	159,41	159,40	159,40	159,33	159,41	159,41	159,50
Corona danese	85,18	85,18	85,21	85,18	85,15	85,18	85,135	85,18	85,18	85,17
Corona norvegese	88,65	88,65	88,60	88,65	88,25	88,65	88,62	88,65	88,65	88,35
Corona svedese	123,34	123,34	123,30	123,34	123,10	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34
Fiorino olandese	182,20	182,20	182,40	182,20	182,50	182,20	182,33	182,20	182,20	182,30
Franco belga	13,268	13,268	13,27	13,2680	13,27	13,26	13,2685	13,268	13,26	13,27
Franco francese	115,40	115,40	115,42	115,40	115,30	115,40	115,35	115,40	115,40	115,32
Lira sterlina	1379,25	1379,25	1380 —	1379,25	1378 —	1379,25	1379,10	1379,25	1379,25	1377,75
Marco germanico	183,57	183,57	183,60	183,57	183,55	183,55	183,50	183,57	183,57	183,64
Scellino austriaco	25,354	25,354	25,35	25,3540	25,35	25,35	25,335	25,354	25,35	25,35
Escudo portoghese	21,935	21,935	21,88	21,935	21,80	21,93	21,8975	21,935	21,93	21,90
Peseta spagnola	9,2065	9,2065	9,21	9,2065	9,20	9,20	9,207	9,2065	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9375	1,9375	1,94	1,9375	1,925	1,93	1,9395	1,9375	1,93	1,94

Media dei titoli del 26 gennaio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	94,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,05
» 5 % (Beni esteri)	92,32
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,125
» 6 % » » 1971-86	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,225
Dollaro canadese	584,725
Franco svizzero	159,385
Corona danese	85,157
Corona norvegese	88,635
Corona svedese	123,34
Fiorino olandese	182,265
Franco belga	13,268
Franco francese	115,375
Lira sterlina	1379,175
Marco germanico	183,535
Scellino austriaco	25,344
Escudo portoghese	21,916
Peseta spagnola	9,207
Yen giapponese	1,938

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 260, il ricorso straordinario proposto dalla signora Finadri Miaglia Bianca in data 17 ottobre 1969 è stato parzialmente accolto.

(15)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 259, il ricorso straordinario proposto dal sig. Bollentini Chiarino è stato accolto.

(16)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1973, la provincia di Vicenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.198.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1043)

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 821.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 454.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 996.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 626.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.886.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 438.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.640.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.124.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 730.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1013)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, registro 37 Interno, foglio n. 50, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, costituito da un titolo obbligazionario dell'Istituto S. Paolo del valore nominale di lire 1.000.000, disposto in favore della stessa dal sig. Placido Pietro Luisoni, con testamento olografo del 16 gennaio 1967, pubblicato a rogito del dott. Domenico Picca, notaio in Torino, in data 6 marzo 1970, rep. n. 3692.

(76)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(633)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi centonovanta posti di medico-funzionario

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi 190 posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo Sanitario, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti come segue:

Regione	Numero dei posti
a) Piemonte	28
b) Lombardia	45
c) Veneto	16
d) Friuli-Venezia Giulia	9
e) Liguria	10
f) Emilia-Romagna	15
g) Toscana	13
h) Umbria	3
i) Marche	6
l) Lazio	10
m) Abruzzi e Molise	4
n) Campania	7
o) Puglie	6
p) Basilicata	3
q) Calabria	4
r) Sicilia	7
s) Sardegna	4
Totale	190

Oltre agli anzidetti posti saranno ricoperti gli ulteriori posti effettivamente vacanti nel ruolo all'atto del conferimento delle nomine compresi quelli previsti ad integrazione dell'organico dalla deliberazione consiliare del 14 giugno 1971, una volta che la stessa diverrà esecutiva a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di vigilanza. La ripartizione dei posti per regioni sarà quindi definitivamente fissata all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola delle regioni sopra specificate.

I competenti organi dell'istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

L'omissione di tale specifica indicazione così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà la esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni - in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate - durante il normale orario di lavoro - direttamente alla Direzione generale dell'istituto, Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'INAM.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per i cui posti concorrono;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'Istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari su materie previste dal programma di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) argomenti fondamentali in patologia medica;

b) medicina legale e delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie;

2) legislazione sanitaria;

3) elementi di medicina sociale;

4) elementi di medicina del lavoro;

5) elementi di statistica sanitaria.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente o dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno

far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) *per la precedenza*: invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) *insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*: documentazione come al n. 2).

4) *mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *orfani di guerra (ed equiparati)*: attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *orfani di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 6.

8) *orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *feriti in combattimento*:

originale e copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) a) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *figli di mutilati e invalidi per servizio*: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *figli dei mutilati ed invalidi del lavoro*: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 16).

18) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato ana-

grafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *dipendenti dell'I.N.A.M.*: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *coniugati o vedovi con o senza prole*: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *mutilati e invalidi civili*: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica.

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione per la quale gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'Istituto nell'ambito delle regioni nella cui circoscrizione si effettua il concorso stesso, saranno confermati presso le sedi di servizio - salvo che aspirino a sede diversa in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

Il direttore generale dell'istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario.

Art. 13.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il presidente: TURCHETTI

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'INAM

Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'INAM è disciplinato da norme aventi valore regolamentare che danno ai dipendenti, oltre alla sicurezza della stabilità del posto propria del rapporto di pubblico impiego, garanzia di obiettività circa il trattamento stesso.

Le norme relative allo svolgimento della carriera del personale presso l'istituto consentono ai dipendenti di accedere a numerosi gradi gerarchici solo per effetto della maturazione di determinate anzianità, naturalmente purchè gli interessati non demeritino nella prestazione di servizio. Soltanto le più elevate qualifiche sono attribuite secondo una valutazione comparativa dei meriti o per esame, questo, peraltro, riguardante solo i ruoli di categoria direttiva.

Pertanto, in un breve giro di anni i dipendenti possono conseguire un notevole sviluppo di carriera, in ciò tutelati da un sistema normativo che ne garantisce i diritti attraverso la previsione di procedure obiettive e rigorose.

In stretta relazione a tale sviluppo, progredisce corrispondentemente il trattamento economico.

Diverso a secondo del grado gerarchico ricoperto, al personale compete uno stipendio mensile, oltre alla tredicesima mensilità ed ad una gratificazione annuale di importo pari ad altre due mensilità la quale, tuttavia, è condizionata ad una soddisfacente prestazione di servizio.

Concorrono anche a formare la retribuzione mensile un'aggiunta di famiglia per quanti abbiano familiari a carico, nonchè le varie indennità. Ogni due anni, inoltre, lo stipendio è incrementato di scatti periodici pari al 2,50 % dello stesso, i quali si assommano tra loro aumentando la retribuzione in misura progressivamente maggiore.

Ad esempio, per il ruolo sanitario, partendo da una retribuzione iniziale lorda omnicomprensiva di 255.000 lire mensili circa, si può nell'arco di 7 anni, ottenere una retribuzione mensile di oltre 345.000 lire cui va aggiunta la tredicesima mensilità é la gratificazione annuale oltre all'importo degli scatti nel frattempo maturati.

E' previsto infine, al termine del rapporto di lavoro, un trattamento pensionistico integrativo di quello dell'INPS, il quale permette al personale di conseguire, con il massimo di anzianità, una pensione di importo pari a quello dell'ultima retribuzione percepita.

Le norme regolamentari prevedono altresì un adeguamento automatico delle pensioni nel caso di futuri aumenti delle retribuzioni del personale in servizio.

Pertanto, anche dopo il collocamento a riposo, ai dipendenti non viene meno la posizione economica raggiunta al livello più elevato della loro carriera.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso).

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

OGGETTO: *Concorso pubblico a posti nel ruolo sanitario.*

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . (1 e 2) e residente in . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico-funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 31 gennaio 1973 per i posti relativi alla regione . . . . (3).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (4);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di assere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . . . ;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico - chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . . . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . ;

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni.
(nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

indirizzo: . . . .

. . . . (6)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'INAM indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare solamente la Regione per cui si intende concorrere (art. 1).

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Argomenti fondamentali di patologia medica;
2) Medicina legale e delle assicurazioni.

1. *Argomenti fondamentali di patologia medica*:

Malattie dell'apparato cardio vascolare e di quello respiratorio; dell'apparato digerente, del fegato e delle vie biliari; dei reni: malattie reumatiche e delle articolazioni; del sangue; malattie dismetaboliche e delle ghiandole a secrezione interna.

2. *Medicina legale e delle assicurazioni*:

definizione e metodologia medico-legale;
il rapporto di causalità in medicina legale;
deontologia medica e medico-sociale;
assicurazioni sociali (l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi; la assicurazione sociale contro le malattie);
il sistema di sicurezza sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1. *Assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.*

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
i soggetti, l'oggetto, i contributi e le prestazioni;
fondi giuridiche dell'assicurazione contro le malattie;
il sistema assistenziale dell'INAM;
fonti legislative e normative;
ordinamento centrale e periferico;
prestazioni assistenziali dell'INAM, con particolare riguardo a quelle sanitarie;
compiti del corpo sanitario dell'Istituto;
attività di controllo;
le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale.

2. *Legislazione sanitaria;*
3. *Elementi di medicina sociale;*
4. *Elementi di medicina del lavoro;*
5. *Elementi di statistica sanitaria.*

(13206)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Catallozzi dott. Walter, consigliere di Stato, presidente;

Barberi prof. Francesco, docente di bibliografia e biblioteconomia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Valenti dott.ssa Maria, capo della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Eibenschutz dott.ssa Emilia nata Elliot, direttore di reparto di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto predetto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto;

Maver Logatto prof.ssa Anjuta, assistente ordinario di lingua e letteratura russa nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Ernesto Basile, consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1972
Registro n. 12, *foglio n.* 189.

(18)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Revoca di borsa di pratica commerciale per la Georgia (U.S.A.)

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di 25 borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, concernente l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ai vincitori del precitato concorso;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972, con il quale il dottor Vittorio Locchi assegnatario di borsa di pratica commerciale per il Pakistan orientale a seguito dei noti eventi bellici in quella regione, veniva autorizzato a compiere la pratica commerciale negli Stati Uniti d'America (Georgia);

Visto il proprio decreto 24 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 17 luglio 1972 con il quale veniva concesso al dott. Locchi un assegno supplementare annuo di L. 1.440.000 nette annue all'ammontare della borsa di pratica commerciale per la Georgia (U.S.A.) stabilito in L. 4.200.000 annue, con decorrenza dal 29 marzo 1972, in quanto l'ammontare stesso risultava inadeguato alle effettive esigenze locali;

Visto il telespresso n. 4752 del 26 settembre 1972 del Consolato generale d'Italia di New Orleans da cui dipende il vice consolato di Atalanta (Georgia), dal quale si rileva che il dottor Locchi ha abbandonato la sede di Atalanta e considerato, altresì, che non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva del Ministero del commercio con l'estero;

Sentito il comitato, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1967, n. 1291, che, nella sua riunione del 16 novembre 1972, ha proposto la revoca della borsa di pratica commerciale per la Georgia assegnata al dottor Locchi per i motivi di cui sopra, ai sensi dell'art. 17, paragrafo *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui allo art. 20, paragrafo *a*) del decreto 18 febbraio 1969 e all'art. 17, paragrafo *a*) del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Decreta:

La borsa di pratica commerciale per la Georgia (U.S.A.) assegnata al dott. Vittorio Locchi viene revocata per i motivi di cui alle premesse, con effetto dal 26 novembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(216)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1762/71 in data 28 dicembre 1971 con il quale da parte dell'ufficio veterinario provinciale di Alessandria vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 1130/72 in data 14 novembre 1972, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 609/72 in data 31 marzo 1972 del veterinario provinciale di Alessandria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 19 aprile 1972;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1932, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971:

1. Dotti Pietro	punti 71,457	su 120
2. Curone Carlo .	» 69,090	»
3. Crotti Mario .	» 68,627	»
4. Ronco Mario .	» 67,300	»
5. Scarrone Michele .	» 63,547	»
6. Giordano Michele .	» 61,132	»
7. Leonardi Vittorio .	» 59,220	»
8. Garanzini Angelo .	» 58,640	»
9. Ventura Stefano	» 54,180	»
10. Calcinardi Cesare (coniugato con un figlio)	» 52,000	»
11. Garino Alberto	» 52,000	»
12. Luxardo Milo .	» 51,180	»
13. Morganti Roberto .	» 51,000	»
14. Viassone Giovanni	» 50,000	»
15. Giacosa Pietro	» 49,180	»
16. Gonella Giancarlo	» 49,165	»
17. Gastaldi Riccardo (coniugato con due figli, nato il 15 marzo 1940) .	» 49,000	»
18. Cerchiari Bruno (coniugato con due figli, nato il 19 giugno 1943) .	» 49,000	»
19. Prever Bruno (coniugato con due figli)	» 48,000	»
20. Bertasi Pietro Antonio (coniugato con un figlio, nato il 1° luglio 1939)	» 48,000	»
21. Cortelazzi Ernesto (coniugato con un figlio, nato il 20 agosto 1946)	» 48,000	»
22. Tassone Lorenzo (celibe)	» 48,000	»
23. Brizio Guido .	» 46,680	»
24. Chiminello Pietro .	» 46,000	»
25. Tosi Giovanni (coniugato con tre figli)	» 44,000	»
26. Bo Bernardo (coniugato con due figli)	» 44,000	»
27. Basini Giorgio	» 43,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 27 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il veterinario provinciale: ARNEODO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1762/71 in data 28 dicembre 1971 con il quale da parte dell'ufficio veterinario provinciale di Alessandria vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 1322/72 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto delle norme relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Dotti Pietro: Sale - Alluvioni Cambiò - Guazzora - Isola S. Antonio - Piovera (condotta consorziale);

2) Curone Carlo: Spineto Scrivia - Carbonara Scrivia - Carezzano - Castellania - Costa Vescovato - Paderna - Villaromagnano (condotta consorziale);

3) Crotti Mario: San Salvatore Monferrato - Castelletto Monferrato - Lu (condotta consorziale);

4) Ronco Mario: Mombello Monferrato - Camino - Cerrina - Solonghello (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 27 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il veterinario provinciale: ARNEODO

(20)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1972, n. **9.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *agosto* 1972)

(13179)

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1972, n. **10.**

Seconda variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *settembre* 1972)

(13180)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.